

| | |
|--|----------------|
| <u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/282 del Consiglio, del 26 febbraio 2018, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (18CE0798).....</u> | <i>Pag.</i> 19 |
| <u>Decisione (PESC) 2018/283 del Consiglio, del 26 febbraio 2018, che modifica la decisione (PESC) 2016/1693 concernente misure restrittive nei confronti dell'ISIL (Dàesh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati (18CE0799).....</u> | <i>Pag.</i> 22 |
| <u>Decisione di esecuzione (PESC) 2018/284 del Consiglio, del 26 febbraio 2018, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (18CE0800).....</u> | <i>Pag.</i> 24 |
| <i>Publicati nel n. L 54 I del 26 febbraio 2018</i> | |
| <u>Regolamento (UE) 2018/285 del Consiglio, del 26 febbraio 2018, che modifica il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (18CE0801).....</u> | <i>Pag.</i> 27 |
| <u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/286 del Consiglio, del 26 febbraio 2018, che attua il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (18CE0802).....</u> | <i>Pag.</i> 41 |
| <u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/287 della Commissione, del 15 febbraio 2018, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Salchichón de Vic»/«Llonganissa de Vic» (IGP)] (18CE0803).....</u> | <i>Pag.</i> 43 |
| <u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/288 della Commissione, del 19 febbraio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 367/2014 che stabilisce il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA (18CE0846).....</u> | <i>Pag.</i> 44 |
| <u>Regolamento (UE) 2018/289 della Commissione, del 26 febbraio 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 2 Pagamenti basati su azioni (18CE0847).....</u> | <i>Pag.</i> 47 |
| <u>Regolamento (UE) 2018/290 della Commissione, del 26 febbraio 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di glicidil esteri degli acidi grassi negli oli e nei grassi vegetali, nelle formule per lattanti, nelle formule di proseguimento e negli alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia (18CE0848).....</u> | <i>Pag.</i> 53 |
| <u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/291 della Commissione, del 26 febbraio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva bifen-trin (18CE0849).....</u> | <i>Pag.</i> 56 |
| <u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/292 della Commissione, del 26 febbraio 2018, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i formulari per lo scambio di informazioni e assistenza tra autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli abusi di mercato (18CE0850).....</u> | <i>Pag.</i> 59 |
| <u>Decisione (PESC) 2018/293 del Consiglio, del 26 febbraio 2018, che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (18CE0851).....</u> | <i>Pag.</i> 75 |
| <u>Decisione (PESC) 2018/294 del Consiglio, del 26 febbraio 2018, che modifica la decisione (PESC) 2015/259 a sostegno delle attività svolte dall'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (18CE0852).....</u> | <i>Pag.</i> 82 |

Publicati nel n. L 55 del 27 febbraio 2018

